



# COMUNE DI TORRALBA

## PROVINCIA DI SASSARI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 28-04-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI - ART. 5 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile, presso la sala consiliare del Municipio, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, alle ore 17:20, in seduta , , in Prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Mulas Pier Paolo	Presente	MANCA VALENTINA	Presente
COIALBU FRANCESCA	Presente	COSSEDDU FABIO	Presente
FANCELLU MIRKO	Presente	FIORI LUIGI ANTONIO	Presente
FIORI ANTONIO	Presente	PINTUS VALENTINA MARIA	Presente
RASSU GIOVANNA MARIA	Presente	RASSU ANTONIETTA	Presente
FIORI ANDREA	Presente		

Totale presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale Dott. Massimo Onida.

Il Presidente Pier Paolo Mulas, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

*E' presente in aula il Responsabile del Servizio finanziario Dott. Alessio Cossu.*

*In continuazione di seduta.*

## IL PRESIDENTE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione della carta di qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani. Evidenzia il contenuto della carta, gli obblighi di servizio e di qualità

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

### **Vista**

la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*".

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", con la quale è stato approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF** (di seguito TQRIF o Testo Unico).

**Rilevato** che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*";

che l'articolo 3-bis del DL 138/2011 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...*";

che nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

che alla data di approvazione della presente deliberazione la Regione Sardegna non ha individuato un Ente di Governo di Ambito per il settore dei rifiuti e che, pertanto, sono da ritenere implicitamente assegnate al Comune le funzioni ad esso spettanti;

**Considerato** che la Carta della Qualità del Servizio Integrato dei Rifiuti è il documento in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che tutti sono da annoverarsi tra i pubblici servizi;

che la Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione rifiuti urbani, in caso di pluralità di gestioni, è integrata in un unico testo coordinato con i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza ed approvata dall'Autorità d'Ambito (art. 5 del TQRIF);

che, pertanto, si ritiene che la competenza per l'approvazione della Carta della qualità del Servizio Integrato dei Rifiuti sia di competenza del Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lett. e) del D.lgs. 267/2000, in base al quale il Consiglio comunale, tra l'altro, ha la competenza in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi.

**Considerato** che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani individua i livelli minimi di qualità contrattuale del servizio ed i livelli minimi di qualità tecnica che devono essere necessariamente recepiti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti;

che, l'articolo 2 del TQRIF definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, affermando che esso trova applicazione nei confronti di tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;

che, laddove non vi sia un gestore unico, il Testo Unico individua i seguenti soggetti gestori:

- a) il **gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, al quale sono demandate le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, ai punti di contatto con l'utente, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;

- b) il **gestore della raccolta e trasporto** al quale spettano oltre alle attività di propria competenza, il ritiro dei rifiuti su chiamata (salvo specifica individuazione di un altro soggetto gestore a ciò dedicato), gli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, l'attuazione delle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio, e quelle relative alla sicurezza dello stesso;
- c) il **gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade** al quale spettano oltre alle attività di propria competenza, l'attuazione delle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio, e quelle relative alla sicurezza dello stesso.

**Visto** l'articolo 5 del TQRIF, il quale dispone che *"5.1 L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. 5.2 La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente."*;

**Considerato** che il comune ha individuato il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori indicati all'articolo 3.1 del TQRIF, nello Schema I: livello qualitativo minimo;

che in base al posizionamento scelto, il comune, nel suo ruolo di Ente Territorialmente Competente, è tenuto alla predisposizione della Carta della Qualità del servizio integrato dei rifiuti.

**Ritenuto** per tutti i motivi esposti sopra di approvare la Carta del Servizio Integrato dei Rifiuti allegata alla presente deliberazione, e che di essa costituisce parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** il parere favorevole, espresso dal funzionario Responsabile del Tributo e dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

il parere favorevole, espresso dal funzionario Responsabile del Tributo e dei servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. **Di approvare** la Carta della Qualità del Servizio Integrato dei rifiuti di cui all'art. 5 del TQRIF di cui all'allegato A) della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare mandato** agli uffici competenti affinché provvedano alla pubblicazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato dei rifiuti sul sito istituzionale del Comune.
3. **Di trasmettere** agli altri gestori del servizio integrato dei rifiuti copia della Carta della Qualità del Servizio Integrato dei rifiuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO  
Pier Paolo Mulas

Il Segretario Comunale  
Dott. Massimo Onida

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Alessio Cossu

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Alessio Cossu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).